

29961-20



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento emettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

Composta da:

MARIA VESSICHELLI - Presidente -  
LUCA PISTORELLI  
IRENE SCORDAMAGLIA  
ELISABETTA MARIA MOROSINI - Relatore -  
PAOLA BORRELLI

Sent. n. sez. 1064/2020  
UP - 15/09/2020  
R.G.N. 42098/2019

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 10/01/2019 della CORTE di APPELLO di TORINO

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;  
udita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini;  
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;  
udito il difensore della parte civile, avv. (omissis), che ha concluso associandosi alla richiesta del procuratore generale, depositando conclusioni scritte e nota spese.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di (omissis) in ordine al reato di cui all'art. 616 cod. pen., per aver preso cognizione del contenuto di una lettera raccomandata spedita dalla Agenzia delle Entrate e diretta alla ex convivente (omissis) che in quel momento, dopo aver sporto denuncia di

maltrattamenti nei confronti del predetto imputato, era ospite presso una struttura protetta.

2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale deduce violazione di legge in punto di diniego della causa di punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen..

La Corte di appello ha negato la sussistenza dei presupposti dell'istituto in parola, sulla ritenuta abitualità della condotta da collegarsi «a quelle per le quali il ricorrente è chiamato a rispondere in altra sede giudiziaria sempre ai danni della (omissis)».

Obietta il ricorrente che al giudice di merito sarebbe sfuggito il fondamentale dato cronologico: i fatti di maltrattamento oggetto del diverso procedimento si arrestano ai primi mesi del 2013 mentre la condotta qui in rassegna risale al 29 novembre 2013, dunque non è ricollegabile, sotto alcun profilo, ai fatti precedenti.

L'imputato sarebbe incorso in un errore scusabile, commesso in buona fede, e privo di conseguenze considerato che lui stesso si è attivato per consegnare la lettera alla destinataria.

Non ricorre il requisito della abitualità, come disegnato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13681 del 25/02/2016 (Rv 266591), poiché non vengono in rilievo "reati della stessa indole".

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato.

2. Il collegio ritiene che, in base agli stessi elementi di fatto ricavabili dalla sentenza impugnata, possano ravvisarsi i presupposti di applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., in conformità con gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità (cfr. per tutte Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj).

2.1 Il primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. stabilisce che: «nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale».

La Corte di appello ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. (limiti edittali e particolare tenuità dell'offesa) ad eccezione di quello della «abitualità», sul rilievo che, in altro

procedimento, l'imputato era stato rinviato a giudizio per i delitti di maltrattamenti e di lesione personale.

2.2. Il terzo comma dell'art. 131-bis cod. pen. stabilisce che il comportamento è abituale nel caso in cui, tra gli altri, l'autore «*abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità*».

Tale specifica ipotesi di "comportamento abituale" postula, a sua volta, due requisiti: la commissione di più reati; la identità di indole.

2.2.1. Sul comportamento abituale le Sezioni Unite Tushaj hanno chiarito che:

- non si parla di condanne ma di reati;

- il tenore letterale lascia intendere che l'abitualità si concretizza in presenza di una pluralità di illeciti della stessa indole (dunque almeno due) diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis. In breve, il terzo illecito della medesima indole dà legalmente luogo alla serialità che osta all'applicazione dell'istituto;

- la pluralità dei reati può concretarsi non solo in presenza di condanne irrevocabili, ma anche nel caso in cui gli illeciti si trovino al cospetto del giudice che, dunque, è in grado di valutarne l'esistenza (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591).

2.2.2. Sulla identità di indole va ricordato che a mente dell'art. 101 cod. pen. «agli effetti della legge penale, sono considerati reati della stessa indole non soltanto quelli che violano una stessa disposizione di legge, ma anche quelli che, pur essendo preveduti da disposizioni diverse di questo codice ovvero da leggi diverse, nondimeno, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni».

2.3. Nella specie si procede solo per il reato di cui all'art. 616 cod. pen..

Mentre non convince la correlazione, tracciata dalla Corte di appello, tra l'apertura di una missiva proveniente dalla Agenzia delle entrate rispetto ai pregressi fatti di maltrattamenti e lesioni (oggetto di un decreto di rinvio a giudizio che la Corte di appello si limita a citare senza compiere nessuna concreta disamina incidentale delle relative circostanze di fatto, cfr. sul punto Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv. 278347).

In sostanza, in relazione al caso esaminato, il collegio non ravvisa, in concreto, quei caratteri fondamentali comuni (cfr. sul tema Sez. 5, n. 53401 del 30/05/2018, M., Rv. 274186) tra reato di cui all'art. 616 cod. pen. e reati oggetto di altro procedimento idonei ad integrare quella identità di indole, ritenuta dal giudice di merito unico elemento ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen..

3. Conseguie l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

L'inerenza della vicenda a rapporti familiari impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.

**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato non punibile per particolare tenuità del fatto.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 15/09/2020

Il Consigliere estensore  
Elisabetta Maria Morosini

Il Presidente  
Maria Vessichelli

